



**AREA WELFARE
SERVIZIO INTERAREA POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E GIOVANI**

PROGETTO

- CAPITOLATO D'ONERI

-- RELAZIONE TECNICA

- ACCORDO di DESIGNAZIONE –ART. 23 COMMA 1 D.LGS N. 50/2016

PER LA GESTIONE DI

**Servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche
connesse all'educazione alla legalità**

01/11/2019-30/09/2021

Lugo, settembre 2019

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la gestione, da parte dell'impresa aggiudicataria, di seguito denominata "Ditta" dei servizi finalizzati all'organizzazione e svolgimento di attività laboratoriali di approfondimento sulle tematiche connesse all'educazione alla legalità ed alla promozione della cittadinanza attiva nell'ambito delle scuole secondarie del primo e secondo grado di istruzione del territorio dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna.

I servizi dovranno essere realizzati avvalendosi delle competenze di un'équipe di esperti come meglio di seguito dettagliato e secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente capitolato.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto opera in raccordo con il servizio Interarea educativo sociale giovani dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le modalità organizzative ed il funzionamento, oltre che le sedi di realizzazione, degli interventi oggetto del presente capitolato, sono indicati di seguito:

Caratteristiche del servizio

All'interno del presente affidamento la ditta deve garantire, per ogni anno scolastico di durata dell'affidamento, la progettazione, programmazione e realizzazione di attività laboratoriali di approfondimento sulle seguenti tematiche:

- Educazione alla legalità
- Lotta a mafie e corruzione, contestualizzazione del fenomeno mafioso e delle infiltrazioni sul territorio
- Promozione di una cultura dell'antimafia, della cittadinanza attiva, della partecipazione e del senso civico
- Conoscenza del fenomeno dell'azzardo e relative interconnessioni con le infiltrazioni mafiose
- Contrasto al Gioco d'azzardo patologico, impatto socio-culturale, economico e di salute del fenomeno

La ditta dovrà programmare e realizzare le attività laboratoriali, per ogni anno scolastico di durata dell'affidamento, secondo la seguente struttura organizzativa:

A - Scuola secondaria di I° grado – numero minimo 20 classi 2[^] da coinvolgere - percorsi laboratoriali strutturati in n. 3 moduli formativi della durata complessiva non inferiore a 7h per ciascuna classe coinvolta, oltre un momento di incontro finale caratterizzato dalla presenza di una testimonianza significativa, non meno di n. 8 incontri della durata minima di n.2 ore ciascuno, prevedendo la possibilità di raggruppare più classi. Si precisa che, analogamente all'incontro finale, su specifica e motivata richiesta delle scuole coinvolte, qualora vi siano le condizioni si potrà procedere al raggruppamento di più classi anche per la realizzazione dei moduli formativi.

B - Scuola secondaria di I° grado – numero minimo 30 classi 3[^] da coinvolgere - percorsi laboratoriali strutturati in n. 2 moduli formativi della durata complessiva non inferiore a 5 h per ciascuna classe coinvolta, comprensivi di un momento caratterizzato dalla presenza di una testimonianza significativa. Si precisa che, su specifica e motivata richiesta delle scuole coinvolte, qualora vi siano le condizioni si potrà procedere al raggruppamento di più classi per la realizzazione dei moduli formativi.

C - Scuola secondaria di II° grado – numero minimo 4 interventi della durata complessiva non inferiore a 2,5h ciascuno da realizzarsi anche a gruppi di classi.

Prima dell'avvio delle attività laboratoriali la ditta dovrà prevedere la realizzazione di un percorso formativo, a favore dei docenti delle scuole coinvolte nel progetto, di almeno n. 2 incontri, della durata non inferiore a 2,5h ciascuno, finalizzati alla condivisione organizzativa, logistica e di contenuti rispetto al progetto ed all'introduzione delle tematiche sopraesposte oltre che all'esposizione e condivisione di obiettivi e metodologie utilizzate.

Destinatari e sedi del servizio

Fatte salve diverse disposizioni che intervengano nel corso dello svolgimento dell'appalto sono destinatari del servizio oggetto del presente affidamento le istituzioni scolastiche secondarie del primo e secondo grado di istruzione con sede nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Si riportano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali sedi presso le quali la ditta dovrà svolgere le attività oggetto del presente affidamento:

1. Scuola Secondaria di I° grado "A. Oriani" - Alfonsine
2. Scuola Secondaria di I° grado "Caduti della Resistenza" - Longastrino
3. Scuola Secondaria di I° grado "L.Graziani" - Bagnacavallo
4. Scuola Secondaria di I° grado "L.Graziani" - Villanova di Bagnacavallo
5. Scuola Secondaria di I° grado "San Francesco" - Bagnara di Romagna
6. Scuola Secondaria di I° grado "E. Felice Foresti" - Conselice
7. Scuola Secondaria di I° grado "A. Stoppani" - Lavezzola
8. Scuola Secondaria di I° grado "L.Varoli" - Cotignola
9. Scuola Secondaria di I° grado "Emaldi" - Fusignano
10. Scuola Secondaria di I° grado "S. D'Acquisto" - Massa Lombarda
11. Scuola Secondaria di I° grado "F. Baracca" - Lugo
12. Scuola Secondaria di I° grado "S. Gherardi" - Lugo
13. Scuola Secondaria di I° grado "S. Pellico" - Voltana
14. Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli" - S. Agata Sul Santerno
15. Polo tecnico- professionale – Lugo
16. Polo Liceale – Lugo
17. CPIA – Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti - Lugo

Al bisogno, per corrispondere alla realizzazione della progettualità oggetto del presente affidamento, potranno essere individuate sedi, anche a carattere temporaneo e/o occasionale, nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La ditta dovrà occuparsi inoltre di:

- predisporre, in raccordo con il servizio Interarea educativo sociale giovani e con i docenti referenti delle scuole interessate, il calendario degli incontri previsti e concertare l'organizzazione degli incontri conclusivi;
- collaborare in raccordo con il servizio Interarea educativo sociale giovani e con il servizio comunicazione dell'Unione per l'aggiornamento delle specifiche sezioni del sito dell'Unione dedicate al progetto Legalità e degli ulteriori strumenti di comunicazione (es. social media, comunicati stampa etc.)
- partecipare a incontri periodici di monitoraggio sull'andamento delle attività in raccordo con il servizio interarea educativo sociale giovani;
- curare il coordinamento e la logistica del progetto occupandosi di ogni aspetto legato all'organizzazione dei diversi incontri.
- predisporre annualmente un dettagliato report di monitoraggio dell'andamento delle attività.

Calendario e funzionamento dei servizi

I Laboratori oggetto del presente affidamento andranno programmati, in accordo con il servizio Interarea educativo sociale giovani e con i docenti referenti delle differenti scuole coinvolte, secondo le indicazioni di funzionamento dei differenti plessi, come da calendario scolastico regionale, di norma e prevalentemente in orario scolastico.

Personale

La Ditta deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale, con proprio personale adeguatamente preparato e in possesso delle qualifiche professionali previste dalla vigente normativa e secondo quanto indicato all'art.5 dal presente capitolato.

La ditta si impegna ad impiegare operatori in possesso dei requisiti sotto riportati:

- Età non inferiore ai 18 anni
- Possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore
- Comprovata esperienza, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, non inferiore a 24 mesi per ogni operatore impiegato e comprovata esperienza, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, non inferiore a 36 mesi per l'operatore con funzioni di coordinamento del progetto;
- Formazione permanente ed aggiornamento degli operatori assegnati alla realizzazione del progetto di almeno n. 10 ore ciascuno, effettuate nel biennio precedente all'affidamento e n. 5 ore annue per ciascun operatore da realizzarsi nelle annualità di durata dell'affidamento (aa.ss.2019/2020 e 2020/2021)

La Ditta partecipante in sede di offerta dovrà fornire l'elenco del personale impiegato nel servizio, con specificati i dati anagrafici, i titoli di studio e quanto previsto al presente punto.

ART. 3 - DURATA

L'appalto ha durata di 23 mesi, con decorrenza a far data dal 01/11/2019 e con scadenza 30/09/2021. E' escluso il tacito rinnovo. E' prevista la facoltà dell'Ente di ricorrere alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 Dlgs 50/16 - periodo 01/10/2021 - 31/08/2023.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo stimato dell'appalto è fissato in € 82.000,00, comprensivi di:

- Importo massimo ammesso a rimborso -per il periodo 01/11/2019 - 30/09/2021
- Ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 Dlgs 50/16 - periodo 01/10/2021 - 31/08/2023.
- Modifiche contrattuali (incremento prezzi e/o servizi complementari) ai sensi del comma 1 sub a e b dell'art. 106, D.Lgs 50/2016, come indicato al successivo art. 12 ;

QUADRO ECONOMICO

| | | |
|---|---|-----------|
| A - Importo massimo ammesso a rimborso (periodo 01/11/2019 - 30/09/2021) | € | 36.000,00 |
| B - OPZIONI: | | |
| Ripetizione del servizio 01/10/2021 - 31/08/2023 (art. 63 c. 5 D.Lgs. n. 50/16) | € | 36.000,00 |
| Modifiche contrattuali (art. 106 c. 1 sub a e b D.Lgs. n. 50/2016) | € | 10.000,00 |
| | | ----- |
| Totale opzioni | € | 46.000,00 |
| C – Valore massimo stimato dell'appalto (A+B) (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016) | € | 82.000,00 |

Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi IVA esclusa.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 non sono individuati i costi della manodopera.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è rivolto ad una organizzazione esterna qualificata, da individuare tra le associazioni regolarmente iscritte, nelle more della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), o nel registro

regionale della Legge Regione Emilia Romagna n. 12/2005 (per le Associazioni di Volontariato) o nel registro regionale della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002 (per le Associazioni di Promozione Sociale). L'appalto è affidato mediante procedura aperta (art. 60 Dlgs n. 50/2016) utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei progetti presentati esclusivamente da un punto di vista qualitativo, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto l'aspetto economico non è valutato, non essendo prevista l'erogazione di compensi per le attività svolte ma solo erogazione di rimborsi delle spese sostenute, ammesse e documentate.

ART. 6 - FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta che la Ditta esecutrice dovrà presentare deve rispettare le caratteristiche di cui all'art. 2 e contenere il PROGETTO TECNICO con la descrizione degli obiettivi generali e specifici e la metodologia di lavoro, dalla progettazione alla modalità di realizzazione ed al monitoraggio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità da perseguire secondo le indicazioni specifiche contenute nel succitato articolo 2.

La ditta si impegna a presentare il piano relativo alla formazione che si impegna ad applicare agli operatori impiegati per tutta la durata dell'appalto, non inferiore a 5 ore annue per ciascun operatore coinvolto;

La Ditta partecipante in sede di offerta dovrà fornire l'elenco delle persone che intende impiegare nel servizio, con specificati i dati anagrafici, i titoli di studio e quanto previsto al presente punto, nonché metterà a disposizione il nominativo ed il recapito dell'operatore con funzioni di coordinamento del progetto per eventuali comunicazioni.

La ditta deve indicare le modalità di coinvolgimento di professionisti, consulenti esterni, collaboratori e volontari cui intende eventualmente avvalersi per la realizzazione del servizio.

La ditta dovrà inoltre documentare, nell'ambito del progetto tecnico presentato, le attività per servizi analoghi svolte dagli operatori assegnati alla realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento;

L'offerta che la Ditta presenterà dovrà contenere il domicilio eletto per le comunicazioni.

ART. 7 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

L'importo per anno scolastico (aa.ss.2019/2020 e 2020/2021) ammesso, quale rimborso massimo delle spese per il servizio oggetto del presente appalto, da liquidare al soggetto selezionato a conclusione della procedura di gara è di € 18.000,00 e pertanto l'importo massimo ammesso a rimborso nel periodo 01/11/2019 - 30/09/2021 è pari ad € 36.000,00.

L'importo sopra indicato si intende comprensivo di tutti gli oneri inerenti le attività del servizio oggetto dell'appalto, eccetto gli oneri a carico dell'Unione (art. 8).

L'importo indicato nel presente articolo è da intendersi non soggetto ad IVA, in quanto trattasi di rimborso massimo, ammesso e documentato delle spese sostenute nel periodo sopra indicato.

Sono ammesse a rimborso le spese sostenute e documentate, quali:

- a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività;
- b) spese per incarichi professionali a relatori e/o formatori, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati al termine della procedura comparativa);
- c) rimborsi spesa ai volontari per le attività connesse allo svolgimento dei servizi affidati nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative oggetto del presente avviso;
- d) spese per compensi a personale retribuito e relativi oneri;
- e) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici, etc);
- g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati al termine della procedura);

I rimborsi previsti non sono soggetti ad IVA in quanto trattasi di rimborsi delle spese ammesse, sostenute e documentate al soggetto esterno individuato (AdV o APS) a conclusione della procedura.

Il pagamento dei rimborsi avverrà dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso in relazione al periodo di competenza.

La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestanti il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati.

La liquidazione del rimborso delle spese avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il mandato di pagamento sarà emesso dai Servizi Finanziari dell'Unione secondo le norme che regolano la contabilità, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche.

In nessun caso l'Unione dei Comuni, provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso, spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/ o altro ente pubblico o privato.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI

L'Unione si impegna, oltre a quanto stabilito in altri articoli, a mettere a disposizione, qualora necessario per la realizzazione delle attività connesse al presente affidamento, a titolo non oneroso gli spazi, le sedi e le attrezzature di sua proprietà e/o di cui dispone in concessione o comodato d'uso, a facilitare inoltre la messa a disposizione di ogni spazio si renda necessario per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento.

ART. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della Ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente Capitolato che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione.

In particolare è onere della Ditta ogni spesa inerente il personale.

La Ditta, in generale, si impegna inoltre a:

- Gestire il servizio in conformità al progetto tecnico presentato in sede di partecipazione alla gara d'appalto.
- Predisporre una relazione annuale sulle attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente alle attività oggetto del presente appalto.
- Trasmettere annualmente l'elenco nominativo del personale impiegato, con l'indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito;
- Indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali tra Ditta e Unione;
- Mantenerne un costante rapporto con la Responsabile del Servizio Interarea Educativo/Sociale/Giovani dell'Unione.

La Ditta assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi sotto i profili giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, organizzativo e provvede ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento dei servizi, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività.

La Ditta dovrà garantire l'inizio del servizio entro 15 giorni dalla comunicazione formale dell'aggiudicazione.

La Ditta nel medesimo arco di tempo dovrà assicurare la presenza di una propria sede nel territorio della Provincia di Ravenna.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

La ditta incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'Impresa inoltre ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 10 del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Ditta garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente.

Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. La Ditta dovrà provvedervi entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dal presente capitolato d'appalto.

Tra l'Unione dei Comuni e il personale utilizzato dalla Ditta è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti della Ditta nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dal presente capitolato di appalto.

La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL sul versante normativo, salariale. La Ditta inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso d'appalto nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che trovi comunque applicabilità al presente appalto.

La Ditta inoltre è obbligata, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza, sollevando l'Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

La Ditta è tenuta al costante aggiornamento professionale del personale; pertanto dovrà prevederne, qualora l'Unione organizzi corsi di formazione professionale o aggiornamento per dipendenti delle medesime mansioni, la partecipazione obbligatoria senza ulteriori oneri per l'amministrazione appaltante.

ART. 11 - MODIFICHE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 il contratto durante tutto il periodo di validità potrà subire modifiche o variazioni. La Ditta non potrà apportare variazioni o modifiche se non precedentemente autorizzate dal Responsabile del Procedimento

L'Unione dei Comuni, durante il periodo di validità del contratto potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale o in funzione dell'ottenimento o meno di contributi e/o della sottoscrizione di specifici accordi, una estensione o una riduzione del servizio fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale, con le modalità previste al comma 12 dell'art. 106.

Potranno inoltre essere richieste modifiche o variazioni ai sensi dell'art. 106 commi 1.a) e 1.b) del D.Lgs.50/2016. Le modifiche potranno essere richieste sia per l'implementazione di progettazioni esistenti sia per l'attivazione di eventuali nuove progettualità inerenti tutte una o più delle aree oggetto del presente affidamento, le cui modalità di esecuzione saranno definite e quantificate in termini economici attraverso successivi e separati atti;

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

Competono al Servizio Interarea Politiche Sociali, Educative e Giovanili dell'Area Welfare dell'Unione la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio.

L'Unione si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto del presente appalto volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a terzi dall'assolvimento dei servizi assunti.

Qualora la Ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Unione resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della Ditta, trattenendo l'importo dell'ultimo rimborso.

All'atto dell'aggiudicazione la Ditta dovrà documentare all'Unione dei Comuni di avere stipulato idonea polizza assicurativa.

La Ditta si obbliga a sollevare l'Unione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che l'Unione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta ed, in ogni caso, da questa rimborsate.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Per qualsiasi inadempimento o violazione agli obblighi contrattuali, l'Unione ha facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravvisato più opportuno, a spese della Ditta, quanto necessario al rispetto degli obblighi stessi, qualora questa appositamente diffidata, non vi ottemperasse nei termini perentori stabiliti dall'Unione.

Ciascun inadempimento o violazione potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Unione con addebito alla Ditta dei conseguenti danni.

In ogni caso non si farà luogo al pagamento di fatture finché la Ditta non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle parti penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali eventualmente riscontrate.

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto, l'Unione ha il diritto di applicare una penale minima di € 150,00 fino ad una penale massima di € 2.000,00, secondo la gravità del caso, per ogni infrazione o abuso, a suo giudizio insindacabile, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati)

Art. 15.1 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali

In esecuzione del presente Contratto, l'Impresa effettua trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, di titolarità dell'Unione. In virtù di tale trattamento, l'Unione e l'Impresa sottoscrivono l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/679/UE (di seguito anche GDPR e da ogni altra normativa applicabile).

L'Impresa è designata dall'Unione QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato " Servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche connesse all'educazione alla legalità la quale si obbliga a dare esecuzione all'allegato Accordo per il trattamento dei dati personali (Allegato D).

Il rispetto, da parte dell'Impresa, delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 15.2 Sicurezza e riservatezza

Tutti i dati forniti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Le informazioni accessibili, delle/degli utenti dei servizi del presente affidamento, eventualmente in carico al Settore Servizi Sociali e Sociosanitari dell'Unione, necessarie alla Ditta per lo svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato, sono:

- dati anagrafici, recapiti telefonici e progetti di vita individualizzati.

La Ditta è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e rispondono nei confronti della stazione appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. La Ditta può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La Ditta può citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la loro partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione. E' possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione dei Comuni attinente le procedure adottate dalla Ditta in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti. La Ditta non può conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e devono, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

ART. 16 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

In particolare la Ditta dovrà utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010.

I pagamenti e le transazioni inerenti gli interventi del servizio oggetto del presente capitolato devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta, anteriormente alla stipula del contratto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le riduzioni previste all'art 93 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93.

La cauzione è prestata a garanzia della buona esecuzione del servizio, dell'adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento del danno in caso di inadempimento delle obbligazioni medesime.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 19 - RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/2008

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 Dlgs 81/08 e s.m.i, in riferimento al presente contratto, per i servizi oggetto del presente affidamento non è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da parte del datore di lavoro committente, in quanto trattasi, di servizi di natura

intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo. In riferimento all'obbligo di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 26 Dlgs 81/08 e s.m.i si precisa inoltre che all'interno dei locali messi a disposizione presso le sedi principalmente individuate di Via Amendola n. 68, Via Garibaldi 62 e Viale Europa 168, non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro; Per quanto riguarda le attività (incontri di gruppo, attività laboratoriali, corsi etc.), per i quali si utilizzano locali dislocati sul territorio dell'Unione dei Comuni, al momento non programmabili, e/o per i quali l'Unione non ha la disponibilità giuridica, non è possibile quantificare i rischi di interferenza che, conseguentemente dovranno essere valutati, volta per volta, da chi ha la disponibilità giuridica del locale.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quando disciplinato ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, quando l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza della Ditta, l'Unione gli assegna un termine , che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali la Ditta deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine e redatto verbale del contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il Contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21 - RECESSO

L'Unione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità e i termini previsti all'art. 109 del D.lgs n. 50/2016

ART. 22 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti si rimettono alle disposizioni normative vigenti in materia.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO LABORATORI DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE CONNESSE ALL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2019-2021.

Allegato accordo designazione

Allegato al contratto rep. n. del

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato, parte integrante, del contratto relativo all'affidamento del *Servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche connesse all'educazione alla legalità* , periodo 01/11/2019 - 30/09/2021, siglato tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (di seguito denominato Ente) e il Fornitore di servizi _____ (di seguito denominato Fornitore), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice “Security”

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente

2.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l’incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dall’Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi

della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza di cui all'Appendice "Security" allegata al presente accordo. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle politiche dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica, compresi eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

9. Audit

9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa,

conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Allegato 2

Appendice “Security”

L’Ente deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

RELAZIONE TECNICA

REALIZZAZIONE PROGETTO

“Servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche connesse all'educazione alla legalità ”

PERIODO 2019/2021

RELAZIONE TECNICA

L'appalto è affidato mediante procedura aperta (art. 60 Dlgs n. 50/2016) utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei progetti presentati esclusivamente da un punto di vista qualitativo, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto l'aspetto economico non è valutato, non essendo prevista l'erogazione di compensi per le attività svolte ma solo erogazione di rimborsi delle spese sostenute, ammesse e documentate.

DURATA

L'appalto ha durata di 23 mesi con decorrenza a far data dal 01/11/2019 e con scadenza 30/09/2021, con possibilità di ripetizione dello stesso servizio per un periodo di 23 mesi (01/10/2021 – 31/08/2023), come previsto all'art. 63, comma 5 del D. Lgs 50/2016. E' escluso il tacito rinnovo.

REQUISITI DITTE PARTECIPANTI

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi ([D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#)), le ditte partecipanti alla procedura, dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnico-organizzativa e professionale, di cui all'allegato XVII parte 1,2 ([D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#)):

- inesistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- essere regolarmente iscritte, nelle more della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), o nel registro regionale della Legge Regione Emilia Romagna n. 12/2005 (per le Associazioni di Volontariato) o nel registro regionale della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002 (per le Associazioni di Promozione Sociale).
- N. 1 idonea dichiarazione bancaria con la quale l'Istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fonte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;
- presentare elenco delle principali attività analoghe a quelle in oggetto gestite negli anni 2016/2017/2018 con indicazione degli importi, delle tipologie, delle date e dei destinatari, distinti tra pubblici e privati, definendo come requisito minimo indispensabile per l'ammissione alla procedura l'aver gestito, con risultati positivi, progetti analoghi negli ultimi due anni scolastici (aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019) per un importo medio annuo non inferiore a € 27.000,00 .

Le ditte partecipanti dovranno inoltre :

- avere nella propria disponibilità – o impegnarsi a detenere – entro il 01/11/2019 – un ufficio operativo nel territorio della provincia di Ravenna, dotato di idoneo collegamento telefonico, posta elettronica ordinaria e PEC – Posta Elettronica Certificata. Presso tale recapito deve prestare servizio personale in grado di assicurare non solo il normale svolgimento delle attività, ma anche le tempestive sostituzioni degli addetti;
- avere nel proprio organico - o impegnarsi ad averlo entro il 01/11/2019 – almeno 3 operatori da destinare alla realizzazione delle attività di cui al presente appalto, di cui 1 da adibire a funzioni di coordinatore dell'attività progettuale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei progetti presentati esclusivamente da un punto di vista qualitativo, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, determinata sulla base della valutazione degli elementi di seguito indicati:

A) OFFERTA TECNICA (PROGETTO) massimo punti 100

così articolati:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--|--------------------------|
| 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI Con riferimento al presente criterio la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'adeguatezza, qualità e completezza della proposta progettuale. In particolare la commissione esprimerà la propria valutazione in riferimento alle metodologie applicate ed alle strategie volte ad offrire un approccio multidisciplinare mirato ad una didattica partecipativa e con elevato coinvolgimento degli studenti. | 40 |
| 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA - FIGURE PROFESSIONALI e COLLABORATORI: con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione rispetto ai requisiti aggiuntivi degli operatori proposti oltre a quelli minimi richiesti dall'art.6 del capitolato (che non saranno oggetto di valutazione). A titolo meramente esplicativo: ulteriori titoli di studio (Laurea, master, corsi specialistici di qualificazione/formazione etc), ulteriore esperienza professionale, ulteriore formazione permanente del personale e/o dei collaboratori e volontari impiegati nella realizzazione dei laboratori rispetto ai minimi previsti. | 30 |
| 3. PROPOSTE MIGLIORATIVE: Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alle proposte di progetti ed attività migliorative rispetto a quanto indicato nel capitolato, con particolare riferimento al carattere innovativo della proposta ed al significato e valore degli interventi di testimonianza proposti. | 20 |
| 4. CAPACITA' DI INTEGRAZIONE Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla reale presenza di una rete di sussidiarietà costituita da elementi del terzo settore e del privato sociale di sostegno efficace ed efficiente allo sviluppo della proposta progettuale. | 10 |

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a prezzo fisso in sintonia con le "Linee guida n. 2" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. - Autorità Anti Corruzione con delibera n. 1005 del 21/09/2016 - avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n \{ W_i * V(a)_i \}$$

dove:

- C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti
W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)
Σ_n = Sommatoria

I coefficienti V(a)_i saranno determinati nel modo seguente:

La valutazione degli elementi sopra indicati di natura esclusivamente qualitativa avverrà sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, attraverso il metodo di cui alla lett. a) del punto V delle "Linee guida" sopra richiamate, effettuando un'unica parametrizzazione a livello dei criteri sopra indicati. In caso di presentazione di una sola offerta valida non si provvederà alla riparametrizzazione dei punteggi assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.

L'aspetto economico non verrà valutato in quanto non verrà erogato alcun compenso ma solo rimborsi delle spese sostenute e documentate entro i limiti massimi indicati nel Capitolato.

Verrà individuata come miglior offerente il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri tecnico qualitativi.

La relazione tecnica presentata dovrà comporsi di un numero massimo di 15 facciate di foglio formato A4, più eventuali allegati e contenere, oltre alla **descrizione delle modalità di svolgimento del servizio articolata sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati**, i seguenti elementi:

- piano relativo alla formazione che si impegna ad applicare agli operatori impiegati per tutta la durata dell'appalto, non inferiore a 5 ore annue per ciascun operatore coinvolto;
- elenco delle persone che intende impiegare nel servizio, con specificati i dati anagrafici, i titoli di studio, nonché il nominativo ed il recapito dell'operatore con funzioni di coordinamento del progetto;
- modalità di coinvolgimento di professionisti, consulenti esterni, collaboratori e volontari cui intende eventualmente avvalersi per la realizzazione del servizio;
- documentare, nell'ambito del progetto tecnico presentato, le attività per servizi analoghi svolte dagli operatori assegnati alla realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura, ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni si riserva di aggiudicare in tutto o in parte i servizi previsti a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l'appalto stesso anche in caso di una sola offerta valida.

IL DIRIGENTE
AREA WELFARE
Dott.ssa Carla Golfieri